

CONVENZIONE

Fra

Banca Popolare Etica con sede in Padova – Via N. Tommaseo 7, C.F. 02622940233, P.Iva 01029710280, di seguito per brevità anche Banca Etica, in persona di Paolo Cominini in qualità di Responsabile Territoriale Area Nord Ovest,

e

ARCI LIGURIA con sede in GENOVA - Via Molo Giano - Varco Quadrio Casa 25 Aprile, C.F.95014950109, P.IVA 01225780996, nella persona di Walter Massa, in qualità di presidente.

Congiuntamente definiti nel prosieguo anche “Parti”

Premesso che

1. Come, previsto all’art.5 del proprio Statuto, Banca Etica si propone di gestire risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività indirizzando, attraverso gli strumenti dell’attività creditizia, le risorse raccolte ad attività socio-economiche finalizzate all’utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate;
2. Banca Popolare Etica è istituto finanziario costituito da un’ampia base popolare di soci che lo sostengono nella sua missione che è quella del voler affermare i valori etici delle attività economiche applicandoli negli ambiti finanziari e connessi, prefiggendosi di essere parte attiva in progetti di cooperazione sociale anche internazionale, di tutela ambientale, di sviluppo sostenibile della società civile;
3. Associazione ARCI(Roma) ha aderito all’accordo operativo rivolto ai Circoli ad essa aderenti formulato da Banca Etica con prima propria comunicazione datata 6 aprile 2009 prot. n.GG0970 e successive comunicazioni modificative;
4. che in base a tale accordo Banca Etica si è resa disponibile a valutare le richieste di affidamento presentate dalle strutture regionali, provinciali e locali aderenti ad Arci Nuova Associazione;

5. che al fine di favorire l'accesso al credito ai propri circoli Arci Liguria conferirà presso Banca Etica un fondo di garanzia a copertura dell'esposizione dei soggetti finanziati da escutere in caso di insolvenza;
6. che in considerazione di quanto previsto alla precedente lettera le Parti intendono vincolare la somma che sarà disponibile sul conto corrente sotto citato alla data del 31/01/2015 in garanzia dei suddetti finanziamenti e che tale somma depositata sul rapporto n.175457 è da intendersi costituita in pegno ab origine rispetto a tali finanziamenti senza che la presente convenzione ne possa costituire in alcun modo novazione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

tra

Banca Popolare Etica

e

ARCI LIGURIA

Si conviene di avviare un programma di microcredito alla “microimpresa” secondo quanto di seguito stabilito.

Art. 1 FINALITA'

1. Le Parti intendono promuovere un programma di microcredito al fine di sostenere lo sviluppo e il consolidamento di Circoli Arci aderenti a Arci Liguria. I progetti ammissibili per la richiesta di finanziamento potranno riguardare diversi ambiti d'intervento ma saranno valutati prioritariamente: ristrutturazioni o recupero di immobili o parti di essi al fine di migliorare e/o aumentare le attività rivolte ai soci;
2. ristrutturazione delle sedi sociali al fine di migliorarne l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale e l'abbattimento delle barriere architettoniche;
3. acquisto di attrezzature da utilizzare per il miglioramento degli spazi e delle attività;
4. sostegno all'avviamento delle attività di nuove basi associative;
5. sostegno a progetti di dismissione dalle sedi sociali di videopoker/slot-machine/video-lottery.

Art. 2 BENEFICIARI

Sono beneficiari del programma di microcredito i Circoli Arci aderenti a Arci Liguria segnalati dal Consiglio Regionale di Arci Liguria entro la data del 31 marzo di ogni anno.

Non possono essere ammessi all'istruttoria soggetti che presentino sofferenze o atti pregiudizievoli a loro carico.

Art. 3 SELEZIONE E PRE-ISTRUTTORIA

L'individuazione e selezione dei soggetti beneficiari dei microcrediti viene effettuata da ARCI LIGURIA in base ad una valutazione di coerenza fra i progetti presentati e le finalità stabilite al precedente Art. 1, nonché sulla base dei criteri stabiliti al precedente Art. 2.

1. I soggetti selezionati vengono successivamente segnalati a Banca Etica per l'attività di istruttoria, e all'uopo forniranno alla banca stessa almeno la seguente documentazione: descrizione del progetto di impresa o dell'investimento per cui viene richiesto il microcredito, corredato del piano economico finanziario per il triennio successivo;
2. bilancio degli ultimi tre anni (se disponibile) o altra documentazione attestante il reddito d'impresa (in caso di impresa già costituita e avviata);
3. bilancio semestrale dell'anno in corso e bilancio previsionale;
4. visura camerale (nel caso di impresa già costituita);
5. scheda informativa sul richiedente;
6. lettera di presentazione e garanzia firmata da ARCI LIGURIA (vedi ALLEGATO n. 1)
7. copia documento di identità e cod. fisc. del legale rappresentante, (nel caso di immigrati anche il permesso di soggiorno);
8. documentazione di apertura c/c firmata (per Persone Giuridiche);
9. Elezione a domicilio, da parte del beneficiario, della sede dell'Ente per le comunicazioni inerenti la presente convenzione ivi compresi i solleciti di pagamento e l'eventuale comunicazione di risoluzione per inadempimento (vedi ALLEGATO n.3 – fac-simile).

La Banca ha la facoltà di richiedere ulteriore documentazione che sia ritenuta necessaria ai fini di una corretta valutazione del merito creditizio.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, quindi, l'Ente accetta di essere eletto come luogo del domicilio, delle comunicazioni inerenti la convenzione in oggetto, per tutti i potenziali beneficiari del finanziamento.

Art. 4 ISTRUTTORIA ED EROGAZIONE

Banca Etica provvede ad effettuare la valutazione di merito creditizio delle richieste di affidamento, procedendo, fra l'altro, all'adeguata verifica ai fini antiriciclaggio.

Conclusa in senso positivo l'istruttoria tecnica, Banca Etica provvede all'erogazione sul conto corrente acceso presso la stessa dai richiedenti. L'accredito della somma avviene al netto dell'imposta sostitutiva dello 0,25% e delle spese di istruttoria.

I microprestiti vengono erogati al beneficiario alle seguenti condizioni:

- Forma tecnica del microcredito: mutuo chirografario
- Importo minimo erogabile: 5.000 euro
- Importo massimo erogabile: 15.000 euro
- Tasso variabile Euribor 3 m/l + 4,5 p.p. Sino a 48 mesi,
- Tasso di mora: tasso applicato al finanziamento maggiorato di un punto percentuale;
- Rimborso: addebito delle rate mensili costanti posticipate in conto corrente aperto presso

Banca Etica e intestato al beneficiario del finanziamento

- Durata del finanziamento: da 19 a 48 mesi.
- Spese di istruttoria: 0,75% dell'importo finanziato, minimo 80 euro
- Spese estinzione anticipata: zero.

Banca Etica si riserva la facoltà di deliberare tanto in merito alla concessione dei prestiti richiesti così come in merito agli importi massimi erogabili e alle condizioni applicate, seppur nel rispetto di quanto espresso nella presente convenzione, a proprio insindacabile giudizio e senza che né da parte dell'Ente convenzionato né da parte dei soggetti potenziali beneficiari si possa avanzare riserva alcuna.

Art. 5 ASSISTENZA TECNICA

Per Assistenza Tecnica si intende l'attività di supporto al destinatario del microcredito sia in fase di presentazione della richiesta di affidamento (assistenza ex-ante) che nel periodo di restituzione del prestito (assistenza ex-post).

L'attività di assistenza ex-ante ha lo scopo di fornire ai destinatari un servizio di accompagnamento per:

- 1) la stesura del business plan laddove il beneficiario sia nella fase di costituzione di start up associativa (circolo);
- 2) la presentazione della richiesta di affidamento laddove il beneficiario sia nella fase di start-up o di consolidamento.

Tale accompagnamento dovrà essere finalizzato a valutare, insieme al beneficiario, l'effettiva capacità di restituzione del prestito sulla base dei flussi di cassa realizzabili.

L'attività di assistenza ex-post ha lo scopo di supportare il beneficiario dal punto di vista finanziario e pratico nella costituzione e nella crescita del circolo. In questo modo è possibile monitorare insieme al beneficiario gli eventuali problemi nel rimborso delle rate e cercare le possibili soluzioni. Tale attività si sviluppa per tutta la durata del prestito e viene fornita su base regolare (prevedendo incontri periodici e contatti telefonici).

L'attività di Assistenza Tecnica viene svolta dal Comitato Arci Territoriale di competenza con la collaborazione di Arci Liguria.

Art. 6 COSTITUZIONE DEL FONDO DI GARANZIA

Al fine di favorire l'accesso al credito dei beneficiari e di consentire una corretta gestione del rischio, l'Ente istituisce un fondo di garanzia a copertura del mancato rientro, da parte dei beneficiari, del finanziamento erogato. La dotazione iniziale del Fondo è pari al saldo disponibile sul c/c n.175457 intestato ad Arci Liguria aperto presso Banca Pop.Etica filiale di Genova alla data del 31/01/2015.

Tale importo viene depositato in un rapporto di conto corrente acceso a nome dell'Ente il

cui saldo verrà costituito in pegno secondo quanto previsto dal contratto di pegno di cui all'ALLEGATO n.2.

E' data facoltà all'Ente, nel corso della validità della presente convenzione, di incrementare il saldo originario del rapporto intendendosi che le eventuali somme successivamente ivi depositate saranno soggette all'originario vincolo gravante sulle somme ivi contenute.

Le spese di gestione del rapporto ove è depositato il fondo di garanzia e l'imposta di bollo eventualmente dovuta sono a carico dell'Ente garante.

Le somme versate sul detto rapporto n 175457 intestato all'Ente, acceso in data 04/06/2014 presso la Filiale di GENOVA di Banca Popolare Etica, sono costituite in pegno a garanzia dei finanziamenti erogati a norma dalla presente Convenzione.

Il fondo è assoggettato a vincolo per tutta la durata dei prestiti erogati, ha carattere rotativo ed è gestito secondo quanto stabilito nel successivo Art. 8. La Banca si riserva la facoltà di chiedere ulteriori garanzie al soggetto richiedente qualora lo ritenga necessario ai fini di una migliore gestione del rischio.

Art. 7 PLAFOND EROGABILE

Il plafond erogabile da Banca Etica viene determinato sulla base di un moltiplicatore del fondo di garanzia costituito con le modalità definite al precedente Art. 6.

Il moltiplicatore applicato è pari a 3 (tre) volte il Fondo di Garanzia. Modifiche di tale moltiplicatore saranno comunicate dalla banca all'ente con apposita lettera.

Qualora il tasso di insolvenza in un qualunque momento superi il 30%, Banca Etica sospenderà le erogazioni di nuovi prestiti in via cautelativa e le Parti si incontreranno per analizzare le cause del fenomeno di insolvenza e conseguentemente stabilire i termini per riprendere le erogazioni. Per tasso di insolvenza è da intendersi il rapporto percentuale fra la somma di escussioni effettuate, rate impagate e residuo in linea capitale dei finanziamenti che alla data della revisione presentano tre rate impagate, e l'ammontare erogato

Art. 8 GESTIONE DEL FONDO DI GARANZIA

Il fondo di cui all'Art. 6 garantisce i microcrediti erogati per intero fino ad esaurimento del fondo e per tutta la durata degli stessi.

In caso di insolvenza, intendendosi per tale il mancato rimborso da parte del beneficiario di almeno tre rate in mora, Banca Etica è autorizzata ad escutere il fondo di garanzia per un importo corrispondente alla quota capitale residua oltre ad interessi ed eventuali spese, come disciplinato nel successivo Articolo 9.

A tal fine l'Ente conferisce, con la firma della presente convenzione, espresso mandato a Banca Etica per l'addebito del rapporto aperto di cui all'Art.6 al verificarsi delle condizioni stabilite dal presente articolo, senza che questo comporti per Banca Etica preavviso o previo consenso da parte dell'Ente e con l'espressa rinuncia da parte dello stesso ad ogni eccezione, opposizione nonché al beneficio della preventiva escussione.

Viene altresì escluso ogni obbligo per la banca di agire in giudizio, anche nell'interesse

dell'Ente, per il recupero dell'intera esposizione debitoria.

Art. 9 OBBLIGHI DELLA BANCA

Banca Etica si impegna ad inviare mensilmente all'Ente un report riepilogativo delle situazioni debitorie in essere, contenente le seguenti informazioni:

intestatario e dettaglio del finanziamento, importo originario finanziamento e debito residuo, dettaglio rate scadute non pagate.

Tale documentazione risulta particolarmente utile soprattutto in ordine ad un migliore e più tempestivo controllo da parte dell'Ente e dell'organizzazione che svolge l'Attività di Assistenza Tecnica, anche al fine di prevenire – laddove possibile – l'insorgenza di una situazione di incaglio ed insolvenza dei fidi concessi da Banca Etica.

Dopo la terza rata consecutiva non pagata, verificandosi la decadenza del beneficiario del termine, Banca Etica provvede ad inviare al titolare del prestito, e p.c. all'Ente garante, la lettera di messa in mora con raccomandata A/ R, o tramite la modalità della posta elettronica certificata, richiedendogli il rientro dell'esposizione entro 30 (trenta) giorni a far data dalla ricezione della lettera stessa.

Nel caso di escussione del fondo di garanzia Banca Etica dà comunicazione all'Ente, indicando il nominativo del titolare del finanziamento e l'importo escusso.

Art. 10 DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO

La presente convenzione ha validità di anni 3 (tre) a far data dalla sottoscrizione e non è rinnovabile tacitamente.

Nel caso in cui una delle Parti intenda recedere dalla convenzione, dovrà darne comunicazione alla Controparte entro (3) tre mesi dalla data in cui dovrà divenire effettivo il recesso.

In caso di recesso di una delle Parti, ovvero nell'ipotesi in cui alla scadenza queste decidano di proseguire la collaborazione nei termini di cui sopra o secondo quanto all'uopo sarà convenzionalmente deciso, la Banca provvede al calcolo del monte affidamenti e alla determinazione del fabbisogno del pegno a garanzia da mantenere vincolato sino alla scadenza degli affidamenti già erogati.

Art. 11 COMUNICAZIONI

Eventuali comunicazioni attinenti la presente convenzione dovrà essere inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e potrà essere anticipata, qualora possibile, a mezzo fax o posta elettronica certificata.

Le comunicazioni dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- **se a ARCI LIGURIA:**
via Molo Giano – Varco Quadrio. Casa 25 Aprile
16128 GENOVA
Tel. 010/2467506 Fax: 010/2467510 E-mail: presidenza@arciliguria.it

Eventuale Referente operativo: **Walter Nassa**

- **se alla Banca:**
Banca Popolare Etica S.c.p.A.
Via N. Tommaseo 7 – 35131 Padova
Ufficio Marketing Operativo
Telefono 049 8771186 - Fax 049 7399771
E-mail: marketing.operativo@bancaetica.com

P.E.C.: retecommerciale@pec.bancaetica.it

ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna Parte in conformità a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 12 SPESE

Le eventuali spese correlate al presente atto vengono ripartite in parti uguali.

Art. 13 CONTROVERSIE

Per ogni controversia che dovesse insorgere in sede di applicazione della presente convenzione e che non potesse essere risolta in via bonaria, sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.

Li ..., .../.../

ALLEGATO 1
[Carta intestata Ente]

Spett.le BANCA POPOLARE ETICA
Filiale di
Via
Cap
Città

Oggetto: lettera di presentazione e conferma garanzia a favore del Sig. re/ra

Con la presente Vi comunichiamo che

- a) valutiamo positivamente la domanda di microcredito presentata in data dal Sig.re/ra.....; C.F/ P.I.
- b) garantiamo la copertura dell'eventuale mancato rientro da parte del beneficiario/a, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, 6 e 8 della Convenzione siglata in data tra e Banca Etica per l'erogazione e gestione dei microcrediti rientranti nel progetto « »

<p>Ragione sociale: Importo: Durata mesi: Garanzie aggiuntive:</p> <p>Note: Presenza di atti pregiudizievoli e/o sofferenze a carico di.....</p>	
--	--

Cordiali saluti.

Data e luogo

Firma Ente

ALLEGATO N.2

ORIGINALE PER LA BANCA

Contratto di pegno del saldo di conto corrente o di libretto di deposito a risparmio a valere sulla convenzione "Microcredito _____" stipulata con _____

Mittente

Spettabile
BANCA POPOLARE ETICA
Società Cooperativa per Azioni
Via N. Tommaseo, 7 - 35131 PADOVA

A garanzia del/delle obbligazioni assunte con la firma della convenzione di microcredito " _____" stipulata tra noi e il vostro spett. istituto

Io/noi sottoscritto/a/i in qualità di legale rappresentante dell'Ente _____

con la presente costituisco/constituamo in pegno a Vostro favore:

il saldo di _____ (Euro), oltre agli interessi maturati e maturandi, derivante da libretto di deposito a risparmio, in Vostro possesso, n. _____ intestato a _____ emesso in data _____ da _____

il saldo di _____ (Euro), oltre agli interessi maturati e maturandi, derivante da conto corrente n. _____ in essere presso di Voi ed intestato a _____

Il presente pegno si intende regolato dalle seguenti condizioni:

Art. 1 - Oggetto della garanzia e credito garantito

Le somme sono costituite in pegno a favore della Banca, in garanzia del credito della stessa e di quanto ad essa dovuto per capitale, interessi, tasse, imposte, spese, comprese quelle di cui all'art. 12, ed ogni altro accessorio, anche in dipendenza di rinnovi o proroghe, aumenti o diminuzioni del credito concesso in ragione della convenzione di microcredito citata in premessa. In caso di rinnovi o proroghe del credito concesso, il pegno permane a garanzia delle obbligazioni derivanti da tali rinnovi o proroghe, a condizione che l'intenzione di concedere il rinnovo o la proroga ci sia stata comunicata dalla banca ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento di tale comunicazione, non abbiamo a manifestare la nostra volontà di non garantire le obbligazioni derivanti da detti rinnovi o proroghe.

Il pegno garantisce anche gli eventuali utilizzi che la Banca consentisse oltre i limiti del credito concesso o dopo la sua scadenza o la comunicazione del recesso, nonché quanto fosse dovuto alla Banca in conseguenza di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti da chiunque effettuati.

Art. 2 - Efficacia della garanzia

Il pegno permane nella sua integrità fino a definitiva estinzione delle obbligazioni dipendenti dalle operazioni garantite, compresi gli eventuali interessi e spese, fermo e impregiudicato restando il diritto della Banca all'esercizio delle azioni ad essa spettanti sia verso il debitore, sia verso gli altri eventuali coobbligati.

Inoltre, il pegno ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi altra garanzia, personale o reale, che fosse stata rilasciata o venisse prestata da chiunque, sotto qualsiasi forma o titolo, a favore della Banca.

Art. 3 - Estensione e trasferimento della garanzia

Le somme che fossero ulteriormente versate sul deposito a risparmio o conto corrente sono assoggettate, unitamente agli interessi, all'originario pegno.

Nelle ipotesi di estensione e di trasferimento della garanzia di cui ai commi precedenti, deve ritenersi fin d'ora escluso ogni effetto novativo.

Art. 4 - Sostituzione dei titoli/somme costituiti in pegno. Patto di rotatività

Le somme e/o altri valori che con il consenso della Banca fossero acquisiti in sostituzione delle somme e/o dei titoli inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia stessa a seguito del diminuito valore per qualsiasi causa, sono soggetti all'originario vincolo di pegno, escludendosi sin d'ora ogni effetto novativo.

Nel caso in cui i titoli rilevino per il loro genere piuttosto che per la loro individualità, il pegno è regolato dall'art. 1851 codice civile, con attribuzione alla banca delle conseguenti facoltà, compresa quella di disporre la sostituzione con altrettanti titoli della stessa specie, quantità e durata.

Art. 5 - Realizzazione della garanzia

In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite così come previsto dagli articoli 6,7 e 8 della convenzione citata in premessa, la Banca, senza pregiudizio per qualsiasi altro suo diritto ed azione, in qualsiasi momento e senza necessità di preavviso o altra formalità, ha diritto di utilizzare il saldo, per capitale e interessi, del conto corrente e/o del deposito bancario costituito in pegno ad estinzione o decurtazione delle obbligazioni garantite.

Art. 6 - Imputazione delle somme ricavate

La Banca ha diritto di imputare le somme ricavate in ogni caso di realizzazione del pegno ad estinzione o decurtazione, a suo giudizio, di una o più delle obbligazioni garantite, dandone comunicazione al costituente e al debitore.

Art. 7 - Invio di comunicazioni

L'invio di lettere, le eventuali notifiche e qualunque altra dichiarazione o comunicazione della Banca sono fatti al costituente con pieno effetto all'indirizzo indicato nella convenzione di cui alle premesse.

Art. 8 - Norme applicabili

Per quanto non espressamente previsto nei precedenti articoli, si applicano le norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi di pagamento e/o le norme relative ai depositi a risparmio, in vigore presso la Banca, che il costituente dichiara di conoscere.

Art. 9 - Spese ed oneri fiscali

Le spese di qualunque genere e gli oneri fiscali che la Banca dovesse sostenere in relazione al presente atto, sono a carico del costituente.

Art. 10 - Diritto di trattenere l'oggetto del pegno

Qualora i crediti garantiti vengano estinti mediante pagamenti effettuati, in tutto o in parte, dallo stesso cliente facilitato o da un terzo coobbligato o meno, il costituente potrà esigere la restituzione dell'oggetto del pegno solo dopo che sia decorso un anno dall'ultimo pagamento effettuato alla Banca dal predetto cliente o dall'eventuale terzo senza che il cliente stesso o il detto terzo sia stato assoggettato a procedura concorsuale, estendendosi il pegno a garanzia dei pregiudizi che da tale eventuale procedura potessero derivare alla Banca.

La Banca peraltro si riserva – a suo insindacabile giudizio – di effettuare la restituzione dell'oggetto del pegno anche prima che sia decorso il termine suddetto.

Art. 11 - Legge applicabile e foro competente

Il presente pegno è regolato dalla legge italiana.

Per qualunque controversia è competente il foro di Padova, fatte salve, ove applicabili, le previsioni del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del Consumo.

Il/i cliente/i può/possono presentare un reclamo alla Banca, per lettera raccomandata A/R oppure a mezzo fax o posta elettronica, indirizzandolo all'Ufficio Reclami, presso la sede della Banca, ai seguenti recapiti:

via Niccolò Tommaseo 7, 35131 Padova, fax n. 0498771198 - email compliance.antiriciclaggio@bancaetica.com

L'ufficio reclami provvederà a rispondere alle richieste entro 30 giorni.

Se la parte mutuataria non è soddisfatta o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it , chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca il relativo materiale informativo

- Conciliatore Bancario Finanziario, cui la Banca aderisce, attivando una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore si può consultare il sito Internet www.conciliatorebancario.it oppure chiedere informazioni alla Banca.

(Firma) (Nome e cognome / denominazione / ragione sociale costituente il
pegno)

(Codice fiscale) (Domicilio)

(Firma) (Nome e cognome / denominazione / ragione sociale costituente il
pegno)

(Codice fiscale) (Domicilio)

(Luogo e data)

Dichiaro/dichiariamo di approvare specificamente, ai sensi dell'art. 1341, secondo comma, Cod. Civ., le seguenti condizioni:

Art. 1 - (credito garantito). Art. 3 - (estensione e trasferimento della garanzia). Art. 4 – sostituzione dei titoli Art. 5 - (realizzazione della garanzia). Art. 6 - (imputazione delle somme ricavate). Art. 10 - (diritto di trattenere l'oggetto del pegno). Art. 11 - secondo comma (deroga di competenza giudiziaria).

(Luogo e data) (Firma/e)

Dichiaro/dichiariamo altresì di aver ricevuto un esemplare del presente atto.

(Luogo e data) (Firma/e)

Attestazione di informativa precontrattuale: Dichiaro/Dichiariamo di

essermi/ci avvalso/i del diritto di ottenere copia del testo contrattuale prima della conclusione del presente contratto in data _____

non essermi/ci avvalso/i del diritto di ottenere copia del testo contrattuale prima della conclusione del presente contratto _____

essermi/ci avvalso/i del diritto di ottenere copia del testo contrattuale prima della conclusione del presente contratto in data _____ e che, pur risultando modificate le condizioni contrattuali indicate nell'informativa di cui sopra, intendo/intendiamo ugualmente perfezionare il presente contratto, rinunciando all'ulteriore informativa precontrattuale.

(Luogo e data) (Firma/e)

Visto per autenticità/validità della firma

Estremi documento d'identità allegato in copia

COPIA PER IL CLIENTE

Rispetto alla copia per la banca di differenza solo nella testata con la frase iniziale:
Abbiamo ricevuto la stimata vostra del seguente tenore:

E alla fine con:

D'accordo su quanto precede, distintamente Vi salutiamo.

Padova, lì

Banca Popolare Etica
società cooperativa per azioni

COPIA PER LA BANCA

Uguale a copia per il cliente (se non per la sopra citata dicitura)

PARTE ESTERNA

Mittente

Bollo

Autoprestazione

Spett.le
BANCA POPOLARE ETICA
SEDE DI PADOVA
Via Niccolò Tommaseo, 7

35131 PADOVA

ALLEGATO N. 3

Elezione a domicilio per le comunicazioni inerenti la convenzione tra Banca Popolare Etica e _____.

Io sottoscritto _____ nato/a a _____
nome e cognome luogo di nascita

il _____, codice fiscale _____,
data di nascita

residente a _____ in _____ .n._____.
città di residenza via, piazza, ecc.

A tutti i sensi previsti dalla convenzione sopra citata dichiaro di eleggere quale domicilio la sede dell'Ente per le comunicazioni inerenti la presente convenzione ivi compresi i solleciti di pagamento e l'eventuale comunicazione di risoluzione per inadempimento, liberando la Banca da ogni e qualsiasi responsabilità in merito ovvero:

In fede

(Luogo e data)

(Firma)

